



## CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI  
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 110

del 13.06.2011

### **TAR PUGLIA – BARI – Ricorso afferente procedura per progressioni verticali – Presa d’atto Ordinanza cautelare – Atto di indirizzo.**

L’anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di giugno nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Assente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l’assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 254 in data 4/10/2010, esecutiva a norma di legge, la Giunta Comunale stabilì che il criterio da osservare per la individuazione dei dipendenti da immettere per progressioni verticali previste nei fabbisogni degli anni 2004 e 2005 doveva essere quello cronologico delle date di svolgimento delle prove selettive (in continuità con il criterio adottato per le precedenti progressioni verticali), dando priorità ai quattro dipendenti vincitori delle progressioni verticali programmate nel fabbisogno 2004;
- detta deliberazione fu impugnata dinanzi al TAR PUGLIA – Bari con ricorso notificato il 21/12/2010 dai dipendenti Sigg. FALCA Giovanni, VISENTINI Giacomo, AMATO Pietro e PORTA Angela, insieme al provvedimento con cui l'Amministrazione intese adempiere per l'anno 2010 alle progressioni verticali di sedici dipendenti, secondo il criterio di cui alla delibera n. 254;
- detto ricorso, corredato da istanza di sospensiva, affermava il diritto dei ricorrenti a veder approvata anche la propria graduatoria e a vedersi proclamati quali vincitori, nonché a vedere applicato il criterio della anzianità di servizio per il soddisfacimento del fabbisogno del personale per gli anni 2010-2012 nella progressione verticale dei dipendenti rientranti tra i vincitori di concorso;
- con determinazione dirigenziale U.A. Affari Legali n. 2 del 4/1/2011 il Comune si costituì in giudizio a patrocinio dell'Avv. MARIA SIMONA LEZZA;
- con ordinanza n. 107 adottata il 20/1/2011 la Seconda Sezione del TAR, rilevando che il ricorso appariva fondato nella misura in cui la delibera impugnata pareva disapplicare il criterio della chiamata secondo la collocazione in graduatoria, nonché della compilazione della graduatoria secondo il merito effettivo, ha accolto la richiesta di sospensiva e, per l'effetto, ha disposto la sospensione degli atti impugnati;
- il 28/1/2011 l'ordinanza è stata notificata all'Ente con formula esecutiva;
- l'ordinanza non è stata impugnata dinanzi al Consiglio di Stato né dall'Ente né dai controinteressati, per cui essa è passata in giudicato;
- in data 13/04/2011 è stato notificato ricorso per l'esecuzione dell'ordinanza n. 107/2011 ad istanza dei ricorrenti sopra nominati;
- in data 21/04/2011 è stato notificato presso il legale dell'Ente intervento "ad adiuvandum" attivato dal dipendente Sig. GAETANO CAMPOREALE;
- con ordinanza n. 490 adottata il 19/05/2011 la stessa Sezione del TAR ha ordinato al Comune di Molfetta di dare esecuzione alla ordinanza n. 107/2011 entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa, riservandosi di nominare un Commissario ad Acta per il caso di mancata ottemperanza;
- l'ordinanza n. 490/2011 è stata notificata al legale dell'Ente in data 6/06/2011;

Tutto quanto sopra premesso, l'Amministrazione intende definire una volta per tutte il contenzioso, anche allo scopo di evitare eventuali oneri a carico dell'Ente che ne deriverebbero con l'intervento del Commissario ad Acta.

Ritenuto, pertanto, di procedere a prendere atto delle ordinanze TAR n. 107/2011 e n. 490/2011, adeguandosi ai criteri ivi indicati.

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore AA.GG. e del Dirigente del Settore Economico-Finanziario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del DLgs n. 267/2000;

Visto l'Art. 48 del T.U.EE.LL.

Con voti unanimi e favorevoli;

## **DELIBERA**

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato;

1. Prendere atto delle ordinanze TAR n. 107/2011 e n. 490/2011 i cui contenuti sono stati esplicitati nelle premesse.
2. Modificare, in ottemperanza delle ordinanze del TAR succitate, la deliberazione di G.C. n. 254 del 4/10/2010, applicando il criterio stabilito dal Collegio della chiamata secondo la collocazione in graduatoria, nonché il criterio della compilazione della graduatoria secondo il merito effettivo, nella individuazione dei dipendenti da immettere nelle superiori categorie a seguito di progressioni verticali già espletate.
3. Disporre che il presente deliberato abbia valore di atto di indirizzo nei confronti del dirigente del Settore AA.GG. a dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento adottando gli atti consequenziali.
4. Trasmettere il presente atto, ad intervenuta esecutività al Dirigente del Settore AA.GG, per l'attivazione delle procedure di cui innanzi di concerto con il Dirigente del Settore Economico Finanziario per la parte contabile.
5. Il presente atto è inviato, altresì, all'Assessora alle risorse umane, all'Assessore alle Finanze, al Segretario Generale, nonché all' U. O. Gestione Personale.
6. Con separata votazione e ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 -comma 4 - del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.